

# Avvocati a difesa di beni privati e d'impresa

## Specializzazione e lungimiranza per i professionisti del foro

### Della Corte: tutelare il patrimonio si può La docente Link punta sul Trust prematrimoniale

**A**umentano i casi di divorzio in tutta Europa ed aumentano, di conseguenza, i timori non solo degli ormai ex coniugi ma anche di quanti si apprestano invece a contrarre il vincolo in presenza di patrimoni da tutelare. Ecco allora che l'avvocato matrimonialista, nella società contemporanea, deve avere conoscenza approfondita non solo del diritto delle persone ma anche dei contratti e di tutti quegli strumenti negoziali suscettibili di condurre ad una composizione stragiudiziale delle liti. Se cioè in Europa il divorzio già si identifica con lo scioglimento di una società (con la firma di veri e propri contratti tra i futuri coniugi, aventi ad oggetto interessi economici ed assegnazioni patrimoniali), in Italia si assiste ad una "patrimonializzazione del diritto di famiglia". Sarebbe aprioristico considerare la famiglia avulsa dalle dinamiche dell'impresa (si pensi all'impresa familiare o a società di capitali su base familiare): all'avvocato matrimonialista sono sempre più richieste consulenze e forme di tutela capaci di incidere sugli assetti della famiglia nella fase patologica. "Il fallimento della famiglia offre, oggi, l'ingresso a nuovi strumenti di composizione delle controversie", spiega allora la professionista del foro Maria Rosaria Della Corte, professore dell'università Link ed associato dello studio legale capitolino Gassani, uno dei più noti a livello nazionale nell'ambito del diritto di famiglia e

minorile. "Sia in ordine allo scioglimento di comunione e società familiari, sia in ordine alle destinazioni di beni immobili ed a forme atipiche di tutela del coniuge più debole o dei figli minori - continua l'avvocato - non può revocarsi in dubbio che l'utilizzo del trust (rectius: cd family trust) nell'ambito di vicende separative consensuali e di divorzio corrisponda a reali esigenze di tutela del coniuge o del figlio non realizzabili altrimenti. Alla famiglia in crisi occorrono soluzioni che regolamentino tutti gli interessi



coinvolti, dall'assegno all'affidamento dei figli, alla proprietà e disponibilità dei beni immobili. Pertanto, io stessa ho ritenuto di suggerire, in più d'una separazione, l'istituzione di un trust". Il caso di scuola è quello di un coniuge che non intenda privarsi da subito della casa coniugale, o di altro immobile in favore del figlio minorene ne' concederlo in usufrutto all'altro coniuge, tuttavia intenda obbligarsi a trasferire detto immobile allorché il fi-

glio abbia raggiunto un traguardo negli studi. Orbene un tale obbligo, seppur coercibile giuridicamente, perché contenuto in un verbale ritualmente omologato, non potrebbe impedire che, al momento del verificarsi della condizione, il bene sia stato già aggredito dai creditori del signor O. Con la istituzione di trust, invece, contenuto nel verbale di separazione ovvero da realizzarsi immediatamente dopo l'omologa, il cespite immobiliare può rimanere nella titolarità del disponente (non più nella sua disponibilità, e' il caso dell'applicazione della legge anglosassone che consente di differire l'effetto traslativo della proprietà all'ingresso del figlio nel mondo lavorativo), rendendo però quel bene segregato e pertanto insensibile alle vicende degli eventuali creditori del disponente. L'interesse perseguito dal trust è meritevole di tutela quindi lecito ed ammesso dal nostro ordinamento e lo scopo finale consisterà nella tutela del soggetto debole (il minore) nell'ambito di una separazione. Ciò comporta un'attenuazione dell'acrimonia esistente nelle lunghe battaglie giudiziarie ed i diritti della persona appaiono egregiamente tutelati. "Le lungaggini delle procedure giudiziali e la magistratura sovente non specializzata - conclude Maria Rosaria Della Corte - mi consentono di poter affermare che le vittorie vere si conquistano fuori dalle aule di tribunale. Ancora più interessante l'uso del trust in caso di coppie di fatto laddove non è consentito l'uso del fondo patrimoniale mentre il trust appare come una valida soluzione alle esigenze di tutela di queste famiglie che non sono ancora integralmente tutelate dal norme". ■

**Avv. Mariarosaria Della Corte**  
Viale Eleonora Duse 37 Roma  
Tel.06 8072251  
Mobile 3664854640  
avv.mariarosariadellacorte@gmail.com

Via Ezio n. 12 (Piazza Cola di Rienzo)  
00192 (Metro A - fermata Lepanto) Roma  
Tel. e Fax +39 06 39754968  
della\_corte@studiogalegassani.it

### Amianto, dalla parte dell'azienda Spiragli dalla recente giurisprudenza

**A**mianto e tribunali: una tematica complessa, che ancora oggi pochi professionisti del foro sanno gestire. In questa nicchia, spicca allora lo studio napoletano che fa capo all'avvocato Claudio Ciancio, premiato nel 2004 con la Medaglia d'oro dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli e nel 2011 con la targa dall'Associazione forense del diritto del lavoro di Napoli e dal Centro studi nazionale di Diritto del lavoro "Domenico Napoletano". Affiancato da Stefania Ciancio, Francesco Rotondo ed Adelaide Sibilio, Claudio Ciancio ha acquisito particolare esperienza nel lato relativo al punto di vista del datore di lavoro. Molti ex lavoratori tendono infatti oggi ad imputare a quest'ultimo le patologie dalle quali sono affetti, e ciò anche nel caso di improbabile correlazione e di una discutibile responsabilità. Tutto ciò è stato determinato da due fattori: l'eccessiva estensione del contenuto normativo in particolare dell'art. 2087 c.c., e l'art. 13 (comma 8) della legge 257/92, poi modificato dalla L.271/93. Relativamente all'art. 2087 c.c., che prevede l'obbligo dell'imprenditore di adottare le misure atte a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, nonostante l'esclusione di una responsabilità oggettiva più volte enunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, la giurisprudenza ha spesso ritenuto che la sola conoscenza della pericolosità dell'amianto, desumibile da



"già numerosi giudici si sono pronunziati escludendo che il danno differenziale potesse essere desunto dalla differenza tra le tabelle adottate dall'Inail per la determinazione del danno biologico e le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, richiedendo una prova sull'effettivo maggior danno e rilevando spesso la duplicazione delle richieste di danno biologico, morale ed esistenziale. Recentemente, alcuni magistrati del Tribunale di Napoli hanno dato una interpretazione più restrittiva alle norme pronunciandosi in senso più rigoroso nella valutazione delle pretese responsabilità datoriali e dei danni risarcibili". Con una recente sentenza (n.

3929/13) ampiamente motivata, cioè, è stato ritenuto che l'esonero del datore di lavoro, in virtù del D.lgs. 38/2000, opera per tutto il danno biologico senza possibilità di richiedere per tale danno un risarcimento differenziale escludendo altresì il ricorso alle tabelle civili in quanto dettate per sopperire all'esigenza di evitare determinazioni equitative e diverse tra loro del danno non patrimoniale. Detta esigenza non sussiste laddove la legge prevede delle apposite tabelle quali quelle adottate dall'Inail nell'indennizzare il danno biologico. Parimenti, la sentenza n.9054/13 ha affermato che, poiché il sistema legislativo garantisce l'esonero del datore di lavoro dall'obbligo di risarcimento del danno biologico accollando sull'istituto previdenziale il relativo onere, "la domanda volta a conseguire il margine differenziale tra quanto riconosciuto ed erogato in concreto dall'Inail e quanto il lavoratore ritiene di aver diritto a conseguire presuppone necessariamente il riconoscimento della prestazione da parte dell'Inail non essendo configurabile un obbligo risarcitorio supplementare in difetto dell'elemento dal quale il residuale obbligo risarcitorio dovrebbe discendere", sottolinea il legale napoletano secondo cui le sentenze in questione, unitamente a quella parte di giurisprudenza che ha negato l'applicabilità delle tabelle civili ed ha richiesto una rigorosa dimostrazione dell'effettivo maggiore danno rispetto a quello indennizzabile dall'Inail, "manifestano l'esigenza di un maggiore rigore nell'individuazione della responsabilità datoriale, del rapporto causale tra l'esposizione all'amianto e le patologie denunciate e dell'effettivo danno risarcibile. Ciò al fine di evitare eccessive ed indiscriminate richieste". ■

**Studio Legale Avv. Ciancio**  
Via G. Orsini 46  
80132 Napoli  
Tel.2452069  
www.avvocatoclaudiociancio.it

### Banche ed imprese, le regole d'oro L'avvocato mediatore d'eccezione

**B**anche ed imprenditoria: un binomio noto che soprattutto negli ultimi anni stenta a trovare un punto d'incontro tra i reciproci interessi e comporta, per le aziende nostrane, non pochi grattacapi. Ne sa qualcosa l'avvocato Gian Pietro Cocchi, che a Napoli si occupa oltre che delle ordinarie attività difensive di istituti bancari dei quali è ed è stato legale anche di piani di risanamento e ristrutturazione dei debiti di imprese esposte verso il ceto bancario. "Un consiglio agli utenti - spiega il legale dal suo studio di Mergellina è di conservare tutta la documentazione rilasciata dalle banche, soprattutto gli estratti conto e procedere ad una prima verifica del T.E.G. sugli "scalari" trimestrali ricevuti, con un semplice calcolo: l'ammontare di tutte le competenze addebitate nel trimestre va moltiplicato per il coefficiente 36.500. Il prodotto ottenuto va diviso per il totale "numeri debitori" indicati nello scalare. Il risultato indicherà il Tasso Effettivo Globale corrisposto alla banca, che potrà essere confrontato con i "tassi soglia" accertati dalla Banca d'Italia ai fini della legislatura antiusura.

E questa è la prima difesa contro una delle molte furbizie adottate dagli Istituti di credito per rendere florido il loro conto economico a spese di disattenti clienti". È infatti noto l'uso delle banche di lesinare nella concessione di linee di credito, che

spesso consentono di superare per applicare condizioni più gravose, perché "fuori fido", addebitando oltre agli interessi nominali, commissioni, spese per le più disperate attività, valute "convenzionali", imponendo o "consigliando" la conclusione di contratti su derivati (come Interest Rate Swap correlati a mutui) e, così, dilatando il tasso effettivo che l'imprenditore deve sostenere per il ricorso al credito. Mentre l'imprenditore è "ingessato" dal mercato e dalla concorrenza, le



Banche grazie anche al favore della politica e delle leggi ad hoc, hanno la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni, comunicando la variazione con l'estratto conto trimestrale. Prima di "affondare" risulta più proficuo esaminare i documenti bancari, gli estratti conto e gli scalari e, con l'aiuto di un "tecnico" scoprire che, anni ed anni di sudditanza al contraente forte, possano cadere sotto la lente di ingrandimento dell'Autorità giudiziaria e determinare un ribaltamento delle posizioni di debitorecreditore. È così che l'imprenditore riesce a sconfiggere il gigante Istituto bancario. ■

**Avv. GianPietro Cocchi**  
Via Mergellina 44  
80122 Napoli  
Tel.081 682311 - 682234  
Fax 081 2470106